

ITI CANNIZZARO DI CATANIA

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1-Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania , sito in Via Carlo Pisacane 1 Catania, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. L'Istituto Tecnico Industriale "S. Cannizzaro" è una grande scuola autonoma pubblica polispecialistica della Sicilia, con indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Chimica, Materiali e Biotecnologie

L'istituto gestisce altresì un corso serale per lavoratori e, per combattere sempre più la dispersione scolastica, è stata attivata una sezione dedicata alla "qualifica professionale".

L'Istituto nel suo complesso è ubicato in un edificio di 6 piani, dotato di strutture moderne e confortevoli, rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza e di qualità, nonché fornito di certificazione ISO 2001 e di tutti i laboratori necessari per una didattica d'avanguardia efficace ed individualizzata.

2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula

3- Il contratto ha validità per l'anno scolastico corrente e nel caso in cui non venga disdetto dalle parti è prorogabile tacitamente di anno in anno.

Art.2 - Interpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa

2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e



degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

4 - Per la definizione dell'accordo di interpretazione autentica, si seguono le medesime procedure della stipula del contratto.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Art.3 — Competenze degli OO.CC.

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art.4 - Obiettivi e strumenti

1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) Contrattazione integrativa
- b) Informazione preventiva
- c) Esame congiunto
- d) Informazione successiva
- e) Interpretazione autentica, come da art.2

Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1 - La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU

2 - Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare

3 - Il Dirigente Scolastico attiva con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la

a Vettori

[Handwritten signature]

e il RS comunica il monte ore spettante alle RSU in base dell'organico di diritto dell'I.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signature]

richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie

Art.6 - Contrattazione integrativa

1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dai contratti e dalle norme di legge

2- La contrattazione integrativa di istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola; le clausole discordanti non sono valide.

Art.7 - Informazione preventiva e concertazione

1-Sono oggetto di informazione preventiva quelle previste dai contratti e dalle norme di legge.

2- Nel rispetto delle competenze degli OO.CC.e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva fornendo anche l'eventuale documentazione.

3 - Ricevuta l'informazione preventiva, limitatamente alle materie che attengono al rapporto di lavoro, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare con comunicazione scritta rivolta al dirigente una procedura di concertazione.

4 - La procedura di concertazione ha inizio entro cinque giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative; la procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative;

5-Nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art.8 - Informazione successiva

1 - Sono materie di informazione successiva quelle previste dai contratti e dalle norme di legge.

CAPO II – Diritti sindacali

Art.9 - Attività sindacale

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato al piano degli uffici nell'atrio di ingresso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la

responsabilità legale. ~~In caso di affissione di anonimi la scuola ha la facoltà della defissione.~~
2 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. formalmente accreditate tramite indirizzo PEC e-mail le notizie di natura sindacale attraverso la mail istituzionale, in osservanza alla normativa sulla dematerializzazione della documentazione e della privacy.

Le parte sindacale
si occupa delle
defissione dei documenti
affissi impropriamente, 

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

- 1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora
- 2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni
- 4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza
- 5 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dei due ingressi di Via Carlo Pisacane 1 e di Via Palermo 282 e il funzionamento del centralino telefonico, nonché della custodia, per cui n. 4. unità di personale non potranno partecipare all'assemblea.

q. l. l. r. o

Art. 11 - Referendum

- 1 - Prime della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto
- 2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio; sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto organizzativo.

10/2/2017

R. F. 

Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF

Art. 12 - Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri didattici indicati dal C.d.I. e dal Collegio dei



Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.

– Orario di lavoro

Art.13 – Orario di insegnamento

1 – L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni in quanto l'istituto attua la settimana corta

Art.14 – Attività funzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

1 – Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre l'effettuazione di attività non previste nel piano annuale; in occasione della prima convocazione del Collegio, verranno apportate le opportune modifiche

2 – Ogni docente mette a disposizione un'ora settimanale per il ricevimento dei genitori. *su appuntamento.*

3 – L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio e di tutte le riunioni degli OO.CC.

Art.15 – Orario giornaliero

1 – Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento

2 - Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere;

3 – Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

PERSONALE ATA

Capo I – Norme generali

Art.16 – Atti preliminari

1 – All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste:

☐ Il DSGA formula una proposta di piano annuale delle attività *sentito il personale ATA.*

Capo II – Orario di lavoro

Art. 17– Orario normale

1 – L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico

2 – nella definizione dell'orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità di servizio

Ove possibile, di norma l'orario giornaliero di servizi non può superare le cinque ore di lezione.

1 giorno di recupero - per i docenti e compagni degli studenti per le gite lunghe di almeno 5 giorni.

W. L. L.

A. J. G. G.

A. V. L.

Art. 22 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario)

1-Possano essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili

2-Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:

- della specifica professionalità, nel caso sia richiesta
- della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
- della disponibilità espressa dal personale
- della graduatoria interna


TITOLO III- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Capo I - Norme generali

Art.23 - Risorse

1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi aggiuntivi del personale ATA
- Gli stanziamenti del FIS annualmente stabiliti dal MIUR
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- Eventuali contributi finalizzati dei genitori.



Art. 24– Attività finalizzate

1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini

Art. 25 – Criteri per la suddivisione del Fondo della istituzione scolastica

- 1 - Le risorse del FIS vengono impegnate al fine di realizzare le attività previste dal POF e al fine di assicurare il buon funzionamento della scuola
- 2 - In tale ambito, le risorse vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola.
- 3 - Viene istituito un fondo di riserva, per far fronte a necessità imprevedibili
- 4 - Il fondo di riserva, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell'anno successivo

Art. 26 – Stanziamenti

1- Al fine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla base della delibera del C.d.I di cui all'art.86 del CCNL e del Piano Annuale delle Attività, vengono definiti in apposito incontro i seguenti stanziamenti:

- a) quota necessaria per corrispondere l'indennità di direzione-quota variabile al DSGA, .
- b) quota necessaria per i compensi ai collaboratori del dirigente.
- e) quota prevista per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA
- g) quota necessaria per corrispondere il compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
- h) quota necessaria per corrispondere il compenso ai docenti titolari di funzioni strumentali al POF
- i) quota necessaria per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51,1) quota necessaria a retribuire il personale docente ed ATA impegnato nei Progetti previsti dal POF,

2-Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento dell' accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del POF o del Piano Annuale delle Attività .

Art.27 – Conferimento degli incarichi

1-Il Dirigente Scolastico conferisce anche cumulativamente in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Capo II - Personale Docente

Art.28 – Individuazione dei docenti

Al Vetro

25/10/18

entro il mese di marzo
tra le parti.

N. P. P.

40

1-Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità

2-Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti

*e de quanto stabilito in
contrattazione d'istituto.*

Art.29 - Collaboratori del Dirigente

1-I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera j) dell'art.88 del CCNL, ai sensi del POF e/o della delibera assunta dal C.d.I.

2-A tali docenti spettano compensi, in misura forfetaria annua:

- docente che svolge funzioni di sostituzione del dirigente
- docente responsabile del corso serale, in rapporto alla dimensione della sede e/o all'impegno richiesto
- docenti che svolgono funzioni di collaborazione e/o di staff

Capo III- Personale ATA

Art.30 — Quantificazione delle attività aggiuntive

1-Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi e/o del godimento dei recuperi compensativi.

Art.31 – Recuperi compensativi

1-Possono essere disposti recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive fino ad un massimo del 50% del totale su base annua, salva diversa richiesta degli interessati

Art.32 – Incarichi specifici

1-Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola

2-Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

@ Veters

*Hand do
R. Grippi*

[Signature]

- professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

TITOLO IV– ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1-Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

2-Il rappresentante dei lavoratori esercita le funzioni e gode delle prerogative previste dalle norme vigenti

3-Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione in suo possesso un uso strettamente connesso alla sua funzione

4-Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.Lgs 626/94

5-Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

6-Il RLS gode usufruisce dei permessi retribuiti previsti dai contratti

Art. 34 - Le figure sensibili

1-Per ogni sede scolastica il Dirigente le figure previste dalle norme vigenti.

2-Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola

3-Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme vigenti

4-Per corrispondere il compenso alle figure sensibile viene destinato un budget gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR; in carenza di questi, i fondi necessari vengono imputati al FIS

Handwritten signatures in blue ink:
 1. A signature at the top right.
 2. A signature below it, starting with "R-".
 3. A signature at the bottom right.

TITOLO QUINTO- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Effetti del contratto

1-Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto

28/10/2015

R. G. G. G.
Waldner

PP